

à

## **REGOLAMENTO DELLA "CASA MANZIOLI"**

*Approvato dal Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola con deliberazione n° 64/02-06 in data 18 aprile 2005 e modifiche con deliberazione n° 71/02-06 del 22 giugno 2005, n° 92/10-14 del 5 febbraio 2014 e n° 102/10-14 del 14 maggio 2014.*

## PREMESSA

La destinazione prioritaria degli ambienti è ad usi ed iniziative per attività ed interessi collettivi dei connazionali proprie della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola (in seguito CAN) e dei soggetti evidenziati che soddisfano tali condizioni (le Associazioni Comunità degli Italiani - Pasquale Besenghi degli Ughi e Dante Alighieri di Isola, le scuole elementare e media italiane di Isola).

Quando liberi da essi, sono concessi in uso ad enti pubblici e privati, associazioni, comitati, istituzioni ed organismi che perseguono fini di interesse collettivo, per convegni di studio, manifestazioni ed attività di carattere artistico, culturale, economico e sociale aperte al pubblico e gratuite o ad accesso riservato ad invito e/o a pagamento, che per modalità ed oggetto risultino compatibili, a giudizio della proprietà, con la specificità propria di salvaguardia e sviluppo della cultura, della lingua e delle tradizioni italiane, con la tutela della sua integrità morale e fisica e compatibile con la natura dell'edificio e la sicurezza delle persone.

La concessione in uso gratuito, in uso con rimborso di costi o in uso verso corrispettivo, viene regolato con questo Regolamento di usufrutto della sede. Il Regolamento compendia anche il tariffario per l'uso degli ambienti, in ragione delle categorie di fruitori ed in ragione dei costi di illuminazione, riscaldamento, custodia, pulizie ed ammortamento delle attrezzature e degli impianti e di ogni altro costo inerente all'uso.

Il Servizio professionale della CAN provvederà a verificare le ragioni dei concessionari quando queste non risulteranno palesi o consoni con gli indirizzi su indicati, deciderà sull'attribuzione o meno della concessione e determinerà la categoria tariffaria del concessionario.

I fruitori della sede con concessione duratura sono liberi di usare gli ambienti destinati a loro in base al contratto stipulato. Chiunque dimostrerà interesse giustificato, avrà accesso agli ambienti nei tempi e nei modi indicati dalla CAN. Nella formazione del relativo calendario di assegnazione la CAN comunque garantirà la pluralità degli utilizzi e la dovuta alternanza.

## **ART. 1**

**1.1** Il presente Regolamento, adottato in conformità dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, disciplina l'utilizzo degli spazi di Palazzo Manzioli, destinato ad attività politiche, culturali, sociali e ricreative e sede della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola e di associazioni e di altre libere formazioni sociali senza scopo di lucro, come indicato nei successivi articoli.

**1.2** Tali spazi sono i seguenti:

### **I. PIANO TERRA**

- a. SALA SOCIALE – GALLERIA
- b. BIBLIOTECA “DOMENICO LOVISATO”
- c. LABORATORIO - CUSTODE
- d. 2 SALE BAR
- e. CORTILE INTERNO

### **II. PRIMO PIANO**

- a. SALA NOBILE
- b. BIBLIOTECA “DOMENICO LOVISATO”
- c. UFFICIO CONTABILITA'
- d. SEGRETERIA CAN
- e. REDAZIONE “IL MANDRACCHIO”
- f. PIANEROTTOLO

### **III. SECONDO PIANO**

- a. SEGRETERIA CI.DA
- b. SEGRETERIA CI.PBU
- c. AULA MUSICA
- d. AULA ARTISTICA
- e. LABORATORIO FOTOGRAFICO
- f. AULA GIOVANI

### **IV. PIANO AMMEZZATO**

- a. AULA MULTIMEDIALE

**1.3** Tutti gli spazi contengono gli arredi di base, così come indicato nel verbale di consegna che verrà sottoscritto dai concessionari all'atto dell'assegnazione dei locali.

## **ART. 2**

**2.1** Gli spazi sopra indicati, di cui ai punti I(a,e), II(a,f), dell'art. 1.2 possono essere utilizzati per manifestazioni e per iniziative culturali e/o ricreative e esclusivamente a carattere pubblico, anche da associazioni, scuole, organizzazioni di volontariato e altre

libere formazioni sociali e da privati, come indicato nei successivi articoli purché non abbiano scopi di lucro. La sala sociale (Ia) è adibita principalmente alle diverse forme di socializzazione e di integrazione sociale e culturale degli appartenenti alla CNI in particolare alla lettura dei quotidiani, riviste e quant'altro, visione TV e gioco delle carte tradizionali (briscola, tressette...).

- 2.2** L'utilizzo diretto da parte delle organizzazioni, associazioni e scuole della Comunità italiana di Isola e/o per iniziative dalle stesse patrocinate è comunque prioritario su ogni altra destinazione.

### **ART. 3**

- 3.1** Gli spazi di cui all'art. 1.2, sono assegnati specificatamente:

- gli spazi III.a (segreteria CIDA) e III.f (aula giovani) sono destinati con concessione duratura a sede unica alla Comunità degli Italiani "Dante Alighieri",
- gli spazi III. b (segreteria CIPB) e III.c (aula musica) sono destinati con concessione duratura a sede unica alla Comunità degli Italiani "Pasquale Besenghi degli Ughi".

- 3.2** La richiesta per la concessione degli spazi di cui all'art. 1.2 con concessione duratura, dovrà pervenire all'Ufficio di Segreteria, della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, corredata da materiale esplicativo.

- 3.3** Le richieste presentate saranno valutate compatibilmente con la disponibilità degli spazi.

- 3.4** Le richieste verranno evase seguendo l'ordine cronologico di presentazione.

- 3.5** La concessione verrà rilasciata dal CdG e potrà essere revocata, in qualsiasi momento, in caso di mancata osservanza del presente Regolamento e/o di violazioni di leggi o regolamenti.

## **NORME PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DEL SALONE DELLE MANIFESTAZIONI**

### **ART. 4**

- 4.1** Gli spazi di cui all'art. 1.2 punto II.a, vengono concessi secondo le seguenti indicazioni e mai con concessione duratura, con importanza decrescente, a:

- a) associazioni, organizzazioni di volontariato e altre libere formazioni sociali, senza finalità di lucro e non aventi carattere politico, che svolgono attività di pubblico interesse per la Comunità nazionale italiana sul territorio, aventi Statuto ed organizzazione di rilevanza per la Comunità nazionale italiana e sede nel Comune di Isola;
- b) associazioni, organizzazioni di volontariato e altre libere forme sociali, senza finalità di lucro e non aventi carattere politico, che svolgono attività di pubblico interesse per la Comunità nazionale italiana sul territorio ed hanno sede nel Comune di Isola;
- c) altri soggetti collettivi pubblici o privati, senza finalità di lucro e non aventi carattere politico, che svolgono attività di pubblico interesse.

## **ART. 5**

- 5.1** Gli spazi di cui all'art. 1.2 punto II.a, saranno concessi per convegni, incontri, riunioni, ecc., in giorni ed orari indicati nell'atto di concessione e che dovranno rientrare nelle seguenti fasce orarie:
- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 21.00;
  - Sabato, Domenica e festivi per un massimo di 7 ore/giorno.
- Eventuali richieste per l'utilizzo degli spazi al di fuori delle fasce orarie stabilite verranno valutate di volta in volta dal Servizio professionale in rapporto alla rilevanza dell'iniziativa.
- 5.2** Nella formazione del relativo calendario di concessione, verrà comunque garantita la pluralità degli utilizzi.
- 5.3** Il concessionario dovrà sottoscrivere apposito verbale di consegna con il quale verranno individuati tutti gli arredi, impianti ed attrezzature che saranno messi a disposizione dalla CAN.
- 5.4** Gli stessi arredi, impianti ed attrezzature dovranno essere riconsegnati nelle condizioni iniziali; eventuali danni riscontrati saranno addebitati al concessionario.
- 5.5** È vietata l'affissione di manifesti, locandine, ecc. in spazi differenti da quelli individuati dalla CAN.
- 5.6** Per le iniziative in cui è previsto il rinfresco, i concessionari devono provvedere al ripristino e riordino del locale.
- 5.7** La CAN è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale per qualunque fatto o danno derivante a persona o cosa intendendo l'autorizzazione stessa rilasciata a rischio e pericolo del concessionario.

## **ART. 6**

- 6.1** Le tariffe per l'utilizzo degli spazi sono determinate annualmente dal Consiglio della CAN su proposta del Servizio professionale.
- 6.2** Il concessionario che ha riservato gli spazi con ordinazione scritta o per contratto, è tenuto ad effettuare il pagamento delle tariffe in unica soluzione, entro 15 giorni dalla data di emanazione della fattura.
- La CAN può esigere il pagamento anticipato per la concessione – parziale o totale – a titolo di garanzia del pagamento.
- 6.3** Nel caso di rinuncia entro il 3° giorno precedente la data sopra indicata, si provvederà al rimborso della quota eventualmente già versata.
- In caso di riassegnazione, si terrà conto della cauzione già depositata, salvo eventuali integrazioni.
- 6.4** Nel caso di rinuncia dopo il 3° giorno precedente la data sopra indicata, si provvederà all'emanazione di una fattura in percentuale del valore della concessione, a titolo di indennizzo per l'attività di preparazione dell'attività e/o di perduto introito per la non assegnazione degli spazi ad altri interessati.
- 6.5** La clausola di cui sopra sia sempre inclusa nel contratto di assegnazione degli spazi.

## NORME PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DEGLI AMBIENTI CONCESSI PER ESPOSIZIONI

### ART. 7

- 7.1** Gli spazi di cui all'art. 1.2, punto I.a, e, II.a, f verranno concessi per l'esposizione di opere proprie o per eventuali altre iniziative valutate di volta in volta dal Servizio professionale in giorni ed orari indicati nell'atto di concessione.
- 7.2** Nella formazione del relativo calendario di concessione, verrà comunque garantita la pluralità degli utilizzi e la dovuta alternanza.
- 7.3** Gli orari di apertura al pubblico dovranno essere preventivamente concordati con il Servizio professionale e dovranno rientrare nelle seguenti fasce orarie:
- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 21,00;
  - Sabato, Domenica e festivi per un massimo di 7 ore/giorno.
- Eventuali richieste per l'utilizzo degli spazi al di fuori delle fasce orarie stabilite verranno valutate di volta in volta dal Servizio professionale in rapporto alla rilevanza dell'iniziativa.
- 7.4** L'allestimento e lo smontaggio delle mostre saranno a carico del concessionario e dovranno avvenire nei due giorni immediatamente precedenti e seguenti le date stabilite per l'uso dei locali, in orari da concordare con il Servizio professionale.
- 7.5** Per l'allestimento delle mostre, potranno essere utilizzati esclusivamente i pannelli e le altre attrezzature espositive presenti nelle sale, salvo diversa autorizzazione.
- 7.6** La CAN è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale per qualunque fatto o danno derivante a persona o cosa intendendo la concessione stessa rilasciata a rischio e pericolo del concessionario.
- 7.7** È comunque richiesta la presenza dell'espositore o di una persona di fiducia durante l'orario di apertura della mostra.
- 7.8** Nel caso di ritardi nello smontaggio delle mostre, si provvederà all'emanazione di una fattura maggiorata rispetto al valore concordato, per il tempo in eccesso usato per la riconsegna degli ambienti.
- 7.9** La clausola di cui sopra sia sempre inclusa nel contratto di assegnazione degli spazi.

**NORME PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DESTINATI ALLE  
ASSOCIAZIONI ED ALLE SCUOLE**

**ART. 8 SPAZI E LOCALI DA ASSEGNARE IN USO CON CONCESSIONE DURATURA**

- 8.1** Ai destinatari di cui al primo capoverso della premessa e al punto 2.2 saranno concessi in uso i locali e gli spazi contrassegnati con le lettere III.a, b, c, d, e, f, oltre ai relativi spazi ad uso comune (sala sociale, sala nobile, biblioteche, servizi igienici, ripostiglio, magazzino, sala multimediale, atri e corridoi).
- 8.2** Gli spazi verranno concessi:  
a sede unica;  
a rotazione con altri assegnatari,  
in relazione alle esigenze espresse nella richiesta di concessione e valutate dalla CAN.
- 8.3** Nella formazione del relativo calendario di assegnazione, verrà comunque garantita la pluralità degli utilizzi e la dovuta alternanza.
- 8.4** Tutti gli spazi saranno corredati degli arredi e attrezzature di base, come risultanti da verbale di consegna che verrà controfirmato dal concessionario.
- 8.5** È escluso che l'assegnazione degli spazi suddetti dia diritto all'utilizzo di altri spazi ed attrezzature non individuate nell'atto di assegnazione, salvo eventuale autorizzazione rilasciata dal Consiglio della CAN.
- 8.6** Il concessionario potrà integrare, con mezzi propri, gli arredi e la strumentazione concessa in uso solo previa autorizzazione del Servizio professionale della CAN, che ne verificherà la compatibilità.

**ART. 9 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE ASSEGNAZIONI D'USO**

- 9.1** Gli spazi di cui al punto 1.2 verranno concessi:
- a) con concessione duratura e
  - b) con concessione ricorrente,  
dal Consiglio della CAN;
  - c) con concessione occasionale  
dal Servizio professionale, secondo i criteri e le priorità indicate ai successivi articoli.

**A. CONCESSIONE D'USO DURATURA**

- 9.2** La CAN concederà in uso gli spazi di cui al precedente art. 9.1, comma a) con concessione duratura, con priorità in ordine decrescente, a:
- a) destinatari indicati al punto 2.2 che abbiano sede sul territorio comunale da almeno 3 anni;
  - b) i destinatari indicati al punto 2.2, a condizione che abbiano svolto attività documentabile sul territorio comunale da almeno 5 anni.

**9.3** Le richieste di concessione, redatte su apposito modulo fornito dall'Ufficio di Segreteria della CAN, dovranno pervenire nei termini e con le modalità da questo indicati.

## **B. CONCESSIONE D'USO RICORRENTE**

**9.6** La CAN concederà in uso gli spazi di cui al precedente art. 9.1, con concessione ricorrente, per un periodo massimo di 2 anni, con priorità in ordine decrescente, a:

- a) i destinatari indicati al precedente art. 4, comma a);
- b) i destinatari indicati al precedente art. 4, comma b);
- c) i destinatari indicati al precedente art. 4, comma c).

**9.7** Le richieste di concessione, da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, saranno valutate in base ai seguenti criteri, con priorità in ordine decrescente:

- a) organizzazione, nei due anni precedenti la richiesta, di iniziative documentabili di rilevanza particolare per la Comunità italiana del territorio comunale;
- b) organizzazione di iniziative in collaborazione con la CAN;
- c) disponibilità a collaborare con la CAN per la promozione di iniziative di rilevanza particolare per la Comunità italiana.

**9.8** Eventuali richieste di concessione d'uso ricorrente che perverranno oltre il termine sopra indicato, saranno valutate solo in caso di disponibilità degli spazi e seguendo l'ordine cronologico di arrivo.

**9.9** La CAN si riserva la facoltà di non concedere rinnovi agli assegnatari che durante il periodo di assegnazione della concessione ricorrente non abbiano promosso iniziative documentabili, di rilevanza particolare per la Comunità italiana.

**9.10** In ogni caso saranno garantiti la pluralità degli utilizzi e la dovuta alternanza tra i richiedenti.

## **ART. 10 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI SPAZI**

**10.1** Gli spazi concessi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità espresse nell'atto costitutivo del concessionario o comunque dichiarate al momento della richiesta.

**10.2** Ciascun concessionario dovrà nominare un Responsabile e comunicarne il nominativo alla CAN prima della presa di possesso del locale.

**10.3** Il responsabile sarà interlocutore della CAN per ogni e qualsiasi necessità di entrambe le parti, e risponderà in prima persona per il buon uso della struttura.

**10.4** La CAN si riserva il diritto di effettuare, senza preavviso e a mezzo di proprio personale, eventuali sopralluoghi per la verifica del rispetto delle norme previste nel presente regolamento.

**10.5** I concessionari saranno tenuti a servirsi degli spazi e delle attrezzature con la cura del buon padre di famiglia ed attenersi ai Regolamenti e ad altre norme vigenti per quanto non sia contenuto nel presente atto.

**10.6** In ogni caso, dovranno osservare le seguenti disposizioni:

- a) Le disposizioni date dal personale di vigilanza e custodia della CAN nel corso delle manifestazioni devono essere immediatamente osservate e fatte osservare dal pubblico a cura degli organizzatori della manifestazione, i quali sono responsabili dell'ottenimento delle autorizzazioni amministrative richieste per la natura delle manifestazioni, dell'adempimento delle obbligazioni tributarie e simili.
- b) Gli organizzatori delle manifestazioni dovranno inoltre rispettare e fare rispettare disposizioni e norme di sicurezza poste a disposizione del pubblico nei locali concessi in uso.
- c) In caso di manifestazioni rivolte a minori o con elevata partecipazione di minori, gli organizzatori sono tenuti ad approntare adeguate forme di sorveglianza ed accompagnamento, al fine di assicurare correttezza di comportamenti e di scongiurare danneggiamenti.
- d) La CAN non assume responsabilità alcuna per la conservazione e custodia di beni degli organizzatori e di terzi introdotti nelle sale in occasione delle manifestazioni e non risponde del deperimento dei beni stessi, eccettuato il caso di dolo o colpa grave addebitabile alla stessa ed al suo personale.
- e) Quando possibile ed opportuno ed in relazione alla natura delle manifestazioni, potrà essere richiesta dalla CAN idonea copertura assicurativa per danni all'edificio, a persone e cose, a carico del concessionario.
- f) All'atto della consegna dei locali il personale della CAN dovrà verificare e far constatare agli organizzatori delle manifestazioni l'integrità degli arredi e degli impianti, redigendone verbale. Alla riconsegna dei locali dovrà far seguito analogo riscontro entro le successive ventiquattro ore.
- g) Le attività ricreative, quali pranzi, colazioni, cocktail, buffet e simili, collaterali alle manifestazioni da svolgersi negli stessi locali oggetto di concessione in uso o nelle loro adiacenze sono autorizzate, di volta in volta, con espresso provvedimento scritto della CAN, in mancanza del quale non possono essere svolte.
- h) L'autorizzazione a tali attività ricreative sarà data dalla CAN, tenuto conto della natura della manifestazione e del pubblico al quale è rivolta, quando il loro svolgimento non ponga in pericolo la conservazione dell'edificio, sia conforme alle norme di sicurezza, non disturbi altri eventi in corso o in programmazione nell'edificio stesso ed in generale non sminuisca il prestigio ed il decoro dell'edificio.
- i) Non è consentito nell'edificio il commercio di beni e servizi da parte di soggetti diversi dalla CAN proprietaria, fatta eccezione per le attività, comunque espressamente autorizzate, collegate ad iniziative dalla stessa promosse e per la promozione e vendita di libri, dischi, supporti magnetici e digitali ed in genere di materiale di sicura valenza culturale e didattica, la cui vendita sia connessa direttamente alle manifestazioni culturali contemporaneamente promosse.

- j) Il giudizio riguardo alla valenza culturale del materiale commercializzato è in ogni caso insindacabilmente riservato ai competenti organi della CAN, che, nei casi dubbi, saranno tenuti a negare l'autorizzazione alla vendita.

Inoltre e specificatamente per i concessionari in uso duraturo:

- k) evitare nell'edificio attività troppo rumorose di qualsiasi natura;
  - l) evitare di depositare all'esterno dello stabile materiali ingombranti anche per breve tempo;
  - m) spegnere le luci e chiudere a chiave, dopo l'utilizzo, gli spazi assegnati e gli ingressi comuni;
  - n) non deturpare in qualsiasi modo l'estetica del fabbricato con l'apposizione sulle facciate di targhe pubblicitarie o altro;
  - o) non affiggere manifesti, locandine, ecc. in spazi differenti da quelli individuati dalla CAN;
  - p) non occupare con oggetti e/o arredi di qualsiasi natura gli spazi comuni ed i corridoi, salvo specifica autorizzazione.
- 10.7** La mancata osservanza di quanto sopra indicato costituisce violazione grave al presente regolamento e comporta la revoca dell'assegnazione degli spazi, secondo le modalità indicate al successivo art. 13.
- 10.8** La manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature concesse in uso è affidata al concessionario, che deve garantirne la conservazione, la pulizia e la cura.
- 10.9** La CAN provvederà alla manutenzione straordinaria, nonché alla gestione degli impianti fissi.
- 10.10** Rimangono altresì a carico della CAN le opere di manutenzione ordinaria relative alle parti comuni e la pulizia generale degli ambienti e delle parti esterne dell'edificio.
- 10.11** È fatto obbligo al concessionario segnalare alla CAN eventuali richieste di intervento, problemi o irregolarità che si dovessero presentare durante la concessione in essere.
- 10.12** La CAN si riserva comunque la facoltà di obbligare i concessionari ad effettuare interventi di manutenzione ordinaria. In caso di inadempienze la CAN, ove lo riterrà opportuno, interverrà direttamente addebitando i costi agli stessi concessionari o rivalendosi sulla cauzione laddove l'intervento comporti una spesa.
- 10.13** La CAN si solleva da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose derivanti dalla mancata esecuzione di interventi per i quali non è stata fornita segnalazione.
- 10.14** Al termine della concessione i beni dovranno essere riconsegnati nelle condizioni originali, salvo il normale deperimento d'uso; verrà pertanto redatto apposito verbale che verrà controfirmato dal concessionario. Nel caso vengano rilevate differenze numeriche, dovranno essere integrate dallo stesso concessionario a meno che non siano imputabili al deperimento d'uso.
- 10.15** Nel caso altresì che dal verbale di restituzione dell'immobile risultino danni causati ai beni mobili ed immobili concessi in uso, verrà effettuata contestazione scritta, alla

quale l'assegnatario potrà rispondere con memoria scritta entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

- 10.16** Qualora la CAN non ritenesse plausibili le motivazioni addotte, o in mancanza di presentazione di memorie, verrà avviata un'azione legale, salvo risarcimento di eventuali maggiori danni che potranno derivare dalla CAN.

#### **ART. 11 PERIODI DI UTILIZZO**

- 11.1** I concessionari non potranno utilizzare gli spazi loro assegnati in orari notturni (dalle ore 23.00 alle ore 8.30), salvo varianti ed eccezioni debitamente autorizzate dal Servizio professionale della CAN.
- 11.2** Ogni anno sarà determinato il calendario di utilizzo dei locali concessi in uso che prevede l'assegnazione di 12 mesi.

#### **ART. 12 TARIFFE**

- 12.1** Il Concessionario è tenuto al pagamento delle tariffe annuali a titolo di partecipazione alle spese di gestione, determinate dalla CAN.
- 12.2** La determinazione delle tariffe verrà effettuata annualmente.
- 12.3** I concessionari hanno diritto a richiedere ulteriori assegnazioni per periodi saltuari.
- 12.4** I rapporti materiali e finanziari tra la CAN ed i concessionari vanno regolati con apposito contratto preparato nel rispetto di questo regolamento.

#### **ART. 13 RESPONSABILITÀ E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

- 13.1** La CAN è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale per qualunque fatto o danno derivante a persona o cosa intendendo l'autorizzazione stessa rilasciata a rischio e pericolo del concessionario.
- 13.2** Non si assumono altresì responsabilità per gli oggetti, il materiale e le attrezzature depositate nei locali assegnati o in ogni altro locale dell'edificio.
- 13.3** La CAN, in caso di mancata osservanza del presente Regolamento e/o di violazione di leggi o altri regolamenti sull'ordine pubblico, potrà, dopo due richiami scritti, acquisite le relative memorie ed in caso di mancata presentazione di memorie o di non adeguatezza delle stesse, revocare la concessione.
- 13.4** Inoltre la concessione verrà revocata qualora il concessionario non dovesse procedere al pagamento della tariffa dovuta per l'utilizzo dei locali concessi entro i termini previsti.
- 13.5** Il concessionario dovrà di conseguenza liberare immediatamente e senza indennizzo alcuno, i locali oggetto della concessione.
- 13.6** Il concessionario può rinunciare alla concessione con nota scritta alla CAN con almeno 30 giorni di anticipo, senza aver diritto ad alcun rimborso.

- 13.7 Non è ammessa la sub-concessione o il prestito dei locali da parte del concessionario a terzi, pena la decadenza dell'assegnazione stessa.
- 13.8 La CAN potrà in qualsiasi momento disporre il controllo delle modalità di utilizzo e di conservazione dei locali dati in assegnazione.

#### ART. 14 NORME TRANSITORIE E FINALI

- 14.1 In fase di prima applicazione del presente regolamento, l'assegnazione in concessione duratura degli spazi di cui al precedente art. 9.1 avverrà prioritariamente agli attuali assegnatari di spazi di proprietà della CAN che intende riavere in disponibilità, sempre che permangano i presupposti di pubblico interesse che avevano determinato l'assegnazione.
- 14.2 Per gli spazi residui, si farà comunque riferimento a quanto indicato al precedente art. 9, punti 2 e 6.
- 14.3 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno seguente alla delibera di approvazione da parte del Consiglio della CAN.



La Presidente del Consiglio

Astrid Del Ben

A handwritten signature in blue ink that reads 'Astrid Del Ben'.

Ad Isola, il 14 maggio 2014